



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 62/17/CIR**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
ERCOLINO/WIND TRE S.P.A.  
(GIA' WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.)  
(GU14/1988/16)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 giugno 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*” di seguito denominato *Regolamento indennizzi*;

VISTA l’istanza del sig. Ercolino, del 30 agosto 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## 1. La posizione dell'istante

L'istante, intestatario dell'utenza telefonica fissa n. 0825461xxx, ha contestato la mancata migrazione della propria utenza. In particolare nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- a. in data 8 aprile 2016, l'istante sottoscriveva una proposta di contratto con la società Wind con richiesta di migrazione della propria linea telefonica;
- b. successivamente, ha contattato il servizio clienti per ricevere informazioni in merito allo stato della sua richiesta ed è venuto a conoscenza che la stessa non era andata a buon fine per la presenza di un debito pregresso;
- c. l'istante ha richiesto maggiori spiegazioni, ma per motivi di riservatezza alcuna informazione è stata fornita.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. la migrazione della linea telefonica;
- ii. la liquidazione dell'indennizzo per il ritardo nella migrazione;
- iii. il rimborso delle spese di procedura.

## 2. La posizione dell'operatore

La società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (ora Wind Tre S.p.A., di seguito anche solo "Wind" o "Società"), nella memoria e nel corso dell'audizione, ha dichiarato che in data 8 aprile 2016 l'istante aveva richiesto la migrazione della linea n. 0825461xxx nello scenario *Fastweb donating -WIND recipient*.

Le Condizioni generali di contratto, all'art. 2 rubricato "Conclusione del Contratto e modalità di erogazione dei Servizi" stabiliscono espressamente che: "*WIND si riserva il diritto di rifiutare la Proposta e pertanto di non concludere il Contratto e di non dare seguito all'attivazione ed erogazione dei Servizi in presenza delle circostanze di seguito indicate: • se il Cliente risulta essere stato inadempiente ad ogni titolo nei confronti di WIND. Nel caso in cui il Cliente sia inadempiente con riguardo ad altro contratto con WIND, l'accettazione della Proposta è subordinata al previo adempimento dello stesso; • se il Cliente risulta iscritto nel registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive; • se il Cliente presenta istanza o è assoggettato a procedure concorsuali nella sua qualità di Titolare d'impresa o Legale Rappresentante di società; • se il Cliente non fornisce le garanzie indicate al successivo articolo 16.3; • per motivi tecnici che rendono impossibile l'attivazione dei Servizi. • se il Cliente non documenta la propria identità o non rende disponibili gli altri dati necessari per l'attivazione e la fornitura del Servizio, per le linee*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

già attive, qualora il Cliente non risulti titolare del contratto con l'operatore d'accesso per la linea oggetto della presente Proposta fatto salvo l'eventuale successivo subentro". Coerentemente a tale previsione Wind non ha provveduto all'attivazione del contratto a nome dell'istante per presenza in "Black List" del codice fiscale del sottoscrittore RID. In data 13 aprile 2016 l'istante veniva informato dell'impossibilità di procedere all'attivazione del contratto per "presenza in Black List codice fiscale sottoscrittore" in quanto la posizione debitoria nei confronti di Wind piuttosto elevata, al momento sconosciuta, è relativa a una società dalla cui visura camerale il sig. Ercolino risulta essere chiaramente il rappresentante legale.

Per completezza di informazione, Wind ha precisato che in data 20 settembre 2016, per la linea oggetto di controversia, era pervenuta una nuova richiesta di migrazione nello scenario Fastweb *donating* - Wind *recipient*, che, tuttavia, veniva interrotta il successivo 26 settembre a seguito di comunicazione da parte di Fastweb di mutata volontà del cliente.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte, come di seguito precisato.

Con riferimento alla richiesta dell'istante di cui al punto *i*), la stessa non può essere accolta in quanto la prima richiesta di migrazione dell'8 aprile 2016 non è andata a buon fine in conformità a quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni generali di contratto di Wind che subordina l'accettazione della proposta e la successiva attivazione dei servizi alla sussistenza di determinate condizioni ivi espressamente indicate. Del resto dalla documentazione prodotta dalla società Wind, è emerso anche che una successiva richiesta di migrazione della medesima utenza telefonica avanzata nel mese di settembre è stata poi annullata per mutata volontà dell'istante.

Nè può trovare accoglimento la richiesta dell'istante di cui al punto *ii*) di liquidazione di un indennizzo per il ritardo nella migrazione richiesta, per le medesime motivazioni di cui sopra, in considerazione anche del fatto, confermato dallo stesso istante, che la motivazione sottesa alla mancata attivazione dei servizi era stata resa nota all'utente.

In considerazione dell'integrale rigetto della domanda, la richiesta di cui al punto *iii*) non può essere accolta.

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione del procedimento, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. si è fusa, per incorporazione, con la società H3G S.p.A. nella nuova società Wind Tre S.p.A.;

CONSIDERATO che la nuova formulazione dell'art. 2504-*bis* c.c., al comma 1 chiarisce che la fusione tra società prevista dall'art. 2501 c.c. e seguenti non determina, nel caso di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l'unificazione per



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione (cfr. Cass., Sez. II, 22 agosto 2007, n. 17855; Cass., Sez. III, 23 giugno 2006, n. 14526).

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. L'Autorità rigetta l'istanza del sig. Ercolino nei confronti della società Wind Tre S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi